

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2532

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCUVERA, ALBINI, CHAOUKI, CIMBRO, COMINELLI, COVA,  
DE MARIA, GIUSEPPE GUERINI, LENZI, MAURI, QUAR-  
TAPELLE PROCOPIO, RAMPI, SBROLLINI**

Modifica all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l'introduzione del congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare

*Presentata il 9 luglio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La migrazione dei bambini e degli adolescenti reca in sé una particolare vulnerabilità. Drammatica, in particolare, è la condizione dei bambini e degli adolescenti soli, come i minori stranieri non accompagnati e i cosiddetti « orfani bianchi » (*children left behind*). Questi ultimi sono i minorenni rimasti nel Paese di origine mentre uno o entrambi i genitori sono migrati per necessità di reddito, alla ricerca di un lavoro, per una vita migliore anche per i propri figli. Questi orfani della migrazione sono affidati alle

cure di terzi (nonni, parenti, vicini). Il problema è grave anche nell'Unione europea. In Romania, secondo le stime dell'UNICEF — *Alternative sociale association*, questi bambini o adolescenti soli sarebbero circa 350.000 — ossia il 7 per cento della popolazione tra 0 e 18 anni di età — di cui 157.000 con il solo padre all'estero, 67.000 con la sola madre e circa 126.000 con entrambi i genitori all'estero.

In Italia l'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede il diritto al ricongiungimento fa-

miliare, ottenuto il quale il minore arriva nel Paese senza che esistano norme che consentano ai suoi genitori di accompagnarlo nel processo di integrazione: manca, per esempio, la previsione di un congedo dal lavoro per motivi di ricongiungimento familiare simile a quello contemplato in caso di adozione o di affidamento dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e dalla circolare n. 16/2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Varie associazioni di donne immigrate suggeriscono il congedo come fondamentale rimedio per ricostruire il rapporto genitore-figlio dopo una lunga separazione, per consentire al bambino di integrarsi, adattarsi alle nuove condizioni di vita e superare i sentimenti di perdita e di sradicamento che conseguono al viaggio. I minori immigrati, infatti, cambiano Paese, cultura familiare, scuola e lingua. Sono viaggiatori non per scelta, rappresentano una *génération involontaire*, come l'ha definita Tahar Ben Jelloun, che negli ultimi anni in Europa è cresciuta notevolmente.

Secondo i dati del Ministero dell'interno, nel 2012 sono state presentate 63.779 domande di ricongiungimento familiare per un totale di 90.826 familiari da ricongiungere (una media di 1,42 familiari per domanda). Di queste solo 400 (lo 0,6 per cento) riguardavano familiari al seguito di uno straniero entrante in Italia, mentre la quasi totalità, il 99,4 per cento,

riguardava il ricongiungimento di familiari residenti all'estero; il 47 per cento dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento è costituito da figli dei richiedenti e, tra questi, i minori di 18 anni rappresentano il 38 per cento del totale.

L'articolo 28, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 riconosce agli stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. Riconosce, altresì, al comma 3, come prioritario il superiore interesse del fanciullo in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori. Per rendere effettivo il diritto al ricongiungimento disciplinato dall'articolo 29 del medesimo testo unico è necessario introdurre nell'ordinamento il diritto al congedo parentale, affinché i genitori possano accompagnare il figlio nel percorso di inserimento e prevenire i costi sociali che possono derivare da emarginazione o mancata messa a frutto delle proprie capacità.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli. Nell'articolo 1 si descrivono le finalità della legge, l'articolo 2 modifica l'articolo 29 disciplinando il diritto al congedo parentale. L'articolo 3 pone a carico delle amministrazioni gli obblighi di adeguamento alle disposizioni previste.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate a promuovere il diritto alla genitorialità dei migranti e a facilitare l'integrazione dei figli minori che si ricongiungono ai propri genitori in Italia ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, introducendo il diritto al congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare.

## ART. 2.

*(Congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare).*

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *10-bis.* In caso di arrivo di un figlio minore in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, i genitori stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato hanno diritto ad usufruire di congedi parentali per accompagnare il processo di inserimento e di integrazione del figlio minore nella società italiana.

*10-ter.* La madre o il padre, o entrambi, in caso di ricongiungimento di un figlio minore, hanno diritto di fruire di un congedo parentale che consente di astenersi dal lavoro per i cinque mesi successivi all'ingresso del figlio in Italia, oltre al giorno dell'ingresso. Il padre e la madre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente. Il congedo spetta per l'intera durata indicata al primo periodo

anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore compia la maggiore età.

*10-quater.* Il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, e garantisce un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione giornaliera per le giornate comprese nel periodo di astensione dal lavoro.

*10-quinquies.* L'indennità di cui al comma *10-quater* è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS ovvero pagata direttamente dall'INPS a seconda della tipologia di lavoro dell'interessato ».

### ART. 3.

#### *(Adeguamento delle pubbliche amministrazioni).*

1. Le pubbliche amministrazioni si adeguano alle disposizioni dei commi *10-bis* e seguenti dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, adottando i relativi atti organizzativi e regolamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

